



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE

N. 31

DETERMINAZIONE

del 24 gennaio 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LA SOCIETA' FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L. IN MATERIA DI IMU 2020-2021 – CIG B9F9A8AA1C

La sottoscritta PECOLLO ELENA Dirigente del Dipartimento Contabilità e Finanze;

Premesso che:

- con atti di accertamento notificati alla Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l. rispettivamente, in data 15/10/2025 e in data 14/10/2025 il Comune di Mondovì emetteva due avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) anni 2020 e 2021 (AIM 1911/2025 e AIM 1845/2025);

- la Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l. ha proposto ricorso avverso i predetti avvisi di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo di dichiarare nulli gli avvisi impugnati e in via subordinata la sospensione del procedimento ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. 546/92;

Rilevato che il ricorso presentato impone al Comune la necessità di costituirsi in giudizio, ricorrendo alla rappresentanza di un soggetto esperto in materia legale e tributaria, cui affidare il compito di tutelare, in sede giudiziaria, gli interessi del Comune;

Visto il provvedimento sindacale n. 2 in data 14/01/2026 con il quale viene autorizzata la costituzione in giudizio innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;

Riscontrato che non esistono all'interno dell'Ente figure professionali abilitate all'esercizio della professione forense iscritte nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché esperte nello specifico ambito di cui all'oggetto;

Considerato che occorre provvedere all'affidamento del servizio di assistenza legale dell'Ente nella gestione del procedimento sopra indicato;

Rilevato che:

- l'incarico che si intende conferire rientra nel disposto di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) D.

Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);

- il suddetto art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 esclude dal campo di applicazione del codice i servizi legali dettagliati in lettera h) dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 36/2023 l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....*";
- con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D. Lgs n. 36/2023) non trovano più applicazione le Linee guida n.12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" approvate con deliberazione n.907 assunta in data 24 ottobre 2018 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che questo Comune non è dotato di un proprio elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni;

Richiamata la Determinazione n. 744 del 26/10/2024 con la quale è stato affidato allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa il servizio di supporto legale-tributario che prevede, tra l'altro, la predisposizione di bozze degli atti difensivi relativamente a contenziosi tributari di primo e secondo grado;

Considerato che il Dipartimento Contabilità e Finanze non dispone di risorse professionali da dedicare all'espletamento del suddetto servizio, essendo il personale idoneo già impegnato nell'assolvimento di altri compiti d'ufficio, e che pertanto si ritiene opportuno affidare allo Studio Legale di cui sopra l'intera gestione del contenzioso in oggetto, chiedendo allo scopo un preventivo di spesa;

Dato atto che è stato acquisito al prot. n. 893 del 09/01/2026 il preventivo di spesa dello Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, in relazione alla costituzione in giudizio innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo contro la Fornace Laterizi Garelli & Viglietti s.r.l. per l'importo di € 2.070,00, oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%, per complessivi € 2.626,42;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere all'affidamento del servizio di assistenza e rappresentanza legale in giudizio, di cui in oggetto, allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, C.F. SPPMRA73P65F158R - P. IVA. 04256110752;

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, l'Avv. Maria Suppa ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 22/01/2026 ed acquisita al prot. n. 2963/2026, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, in relazione al disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) il contratto è finalizzato all'espletamento dell'assistenza e della rappresentanza legale nell'ambito del giudizio in argomento;

- b) il contratto avrà ad oggetto il suddetto servizio legale, da svolgersi alle condizioni definite nel preventivo depositato agli atti e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto;

Dato atto, altresì, che:

- il servizio legale di cui trattasi è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come già chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023;

Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamato l'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa;

Riconosciuto che:

- è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) B9F9A8AA1C;
- l'affidatario ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del contratto l'affidatario ha assunto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i.) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
- ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, dando atto che l'obbligazione perfezionata con la presente determinazione verrà a scadere con il completamento dell'attività di patrocinio legale relativa alla tutela in sede giudiziale

- nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
- il contraente ha autocertificato di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
 - il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse in acconto (€ 1.000,00 oltre C.P.A. e I.V.A.) successivamente alla costituzione in giudizio e a saldo, per l'importo rimanente, all'esito della definizione del giudizio;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico del DUP 2026-2028 "Attuare politiche dirette all'equità fiscale" ed il connesso obiettivo operativo "Garantire un'efficace gestione dei tributi con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale";

Considerato che il PEG affida al Dirigente del Dipartimento Contabilità e Finanze la gestione del Servizio Tributi;

Dato atto che il Segretario Generale, con nota prot. n. 20050 del 17/06/2016, ha disposto che a seguito dell'assenza in organico di personale dell'Ufficio Legale, le spese inerenti al patrocinio e la rappresentanza processuale dell'ente vengano gestite direttamente dai Dipartimenti a cui fanno capo le singole vertenze;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in narrativa, allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, C.F. SPPMRA73P65F158R - P. IVA. 04256110752 il servizio di patrocinio legale per l'assistenza e la tutela del Comune in sede giudiziale, nell'ambito del procedimento richiamato in premessa, al costo complessivo di € 2.070,00, oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%, per complessivi € 2.626,42, come da preventivo in atti.

- 2) Di impegnare, con imputazione al capitolo 270/2 della spesa del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, la somma complessiva di € 2.626,42, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n 7 del Decreto Legislativo 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti finanziario: V U.1.03.02.99.002.
- 3) Di dare atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;
- 4) Di riconoscere che:
- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, nei termini in premessa specificati;
 - l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) B9F9A8AA1C;
 - l'affidatario ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
 - con la conclusione del contratto l'affidatario ha assunto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i.) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
 - ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
 - ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000, si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, dando atto che l'obbligazione perfezionata con la presente determinazione verrà a scadere con il completamento dell'attività di patrocinio legale relativa alla tutela in sede giudiziale nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
 - il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse in acconto (€ 1.000,00 oltre C.P.A. e I.V.A.) successivamente alla costituzione in giudizio e a saldo, per l'importo rimanente, all'esito della definizione del giudizio;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
- 5) Di individuare, quale responsabile del procedimento di spesa relativo a quanto in oggetto, la dipendente Gamba Claudia.

- 6) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 24 gennaio 2026

LA DIRIGENTE
PECOLLO ELENA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa